

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023, n. 17-6657

Adempimenti relativi alla corresponsione della quota minima per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari di edilizia sociale per l'anno 2022. Modifica D.G.R. n. 13-5700 del 30 settembre 2022.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";
- l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";
- l'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che "Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010, che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo";
- l'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, "gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente".

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta regionale n. 13-5700 del 30 settembre 2022, è stato stabilito tra l'altro che:

- 1) "i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2022, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a € 480,00. Si specifica che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2021";
- 2) "la quota di cui al punto 1 deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 31 marzo 2023".

Dato atto che:

- la Città di Nichelino, Comune capofila della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'Area Metropolitana di Torino presso l'A.T.C. del Piemonte Centrale, con nota prot. n. 10110 del 9 marzo 2023 indirizzata all'Assessorato regionale alle Politiche della casa, ha comunicato che nel corso dell'incontro della suddetta Rappresentanza svoltosi il 13 febbraio 2023 si è deliberato di richiedere alla Regione "di concedere la proroga del termine, entro cui gli assegnatari possono

presentare domanda al Fondo sociale regionale 2023 e pagare la relativa quota dovuta a copertura della morosità maturata sulle bollette dell'anno 2022, con slittamento dal 31 marzo al 30 giugno 2023, come già avvenuto lo scorso anno, ciò al fine di consentire la massima partecipazione degli interessati, anche grazie all'incremento delle risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte, e contribuire a far fronte alla persistente crisi economica e sociale”;

- la medesima istanza di proroga del termine per il pagamento della quota minima è stata avanzata, come da documentazione agli atti della struttura competente, nel corso dell'incontro svoltosi in data 14 marzo 2023 presso la sede della Regione Piemonte dal Presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, a cui si sono associati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari presenti all'incontro;

- l'incremento dei costi energetici e, in generale, dei costi dei beni di prima necessità, strettamente connesso al conflitto in corso in Ucraina, ha generato conseguenze eccezionali e imprevedibili sul piano economico, in particolare per i nuclei familiari socialmente più deboli, quali quelli degli assegnatari di edilizia sociale aventi i requisiti per accedere alla condizione di morosi incolpevoli e che quindi sussistono le condizioni per poter prorogare, in via straordinaria, il termine di pagamento della quota minima al 30 giugno 2023 come sopra evidenziato;

- la proroga per il pagamento della quota minima comporta lo spostamento anche del termine per gli enti gestori per la comunicazione dell'ammontare della morosità incolpevole, in deroga a quanto previsto dal Regolamento n. 15/R del 4.10.2011, vigente in materia, dal 15 giugno al 31 luglio 2023.

Ritenuto, pertanto, necessario, alla luce delle situazioni segnalate conseguenti alla difficile situazione economica, come sopra delineate, a parziale modifica della D.G.R. n. 13-5700 del 30 settembre 2022, disporre quanto segue:

a) concedere, in via straordinaria, una proroga, dal 31 marzo 2023 fino al 30 giugno 2023, dei termini di corresponsione della quota minima, al fine di consentire a tutti gli assegnatari aventi i requisiti di poter beneficiare della condizione di moroso incolpevole;

b) consentire agli enti gestori di comunicare alla Struttura regionale competente l'ammontare della morosità incolpevole entro il 31 luglio 2023, in deroga eccezionale al diverso termine del 15 giugno previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

in merito agli adempimenti relativi alla corresponsione della quota minima per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari di edilizia sociale per l'anno 2022, a parziale modifica di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 13-5700 del 30 settembre 2022:

1) di prorogare, in via straordinaria, al 30 giugno 2023 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possono procedere al versamento della quota minima stabilita per l'anno 2022 con D.G.R. n. 13-5700 del 30 settembre 2022, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, e

alla presentazione agli enti gestori della relativa documentazione, in deroga eccezionale al diverso termine stabilito dall'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011;

2) di consentire agli enti gestori di comunicare alla Struttura regionale competente l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari entro il termine del 31 luglio 2023, in deroga eccezionale al diverso termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)